

## GIUSTIZIA MINORILE - 2^ PARTE

8 Giugno 2002

**Avv. PERAMMOLLA:** ... una sempre maggiore e più diffusa sensibilità sociale ai problemi dei minori e del fanciullo in qualunque parte del mondo essi si verificano. Abbiamo assistito tutti quanti alle campagne per i palloni fatti in Oriente; assistiamo e ci muoviamo e siamo sensibili al problema dei bambini reclutati nei combattenti nei Paesi del Terzo Mondo o nei Paesi sottosviluppati. Cioè il problema dei minori, il problema dei fanciulli, il problema delle generazioni a venire è un problema che oggi la società contemporanea sente come proprio e come più pressante; non sono più fatti degli altri, fatti dei genitori, ma i problemi dei minori sono fatti di tutti. Tutti quanti siamo coinvolti e siamo sensibili a che lo sviluppo dei minori, lo sviluppo dei fanciulli si articoli in maniera corretta, in modo da poter sperare in un futuro che sia migliore del presente. Allora se riflettiamo su tutto questo, da una parte questo fenomeno - che potremmo dire con un termine banale e consueto - di globalizzazione e dall'altra parte questa maggiore sensibilità ai problemi di equilibrio fra mobilità derivanti dalla mobilità dei minori e dei fanciulli fra Stati più sviluppati e Stati meno sviluppati, evidentemente ci poniamo il quadro di un sistema normativo che deve tendere sempre più alla ricerca di equilibri difficili, ma necessari, indispensabili. E' necessario trovare la sistemazione normativa che riesca a riequilibrare quella che solitamente viene identificata come

l'equilibrio fra la tutela del minore e l'educazione protettiva del minore. Educazione protettiva in quanto esigenza di pubblico interesse a che la migliore educazione del minore non porti turbamenti sociali all'interno di una determinata società, di una determinata comunità. Questo problema io credo che sia un problema che il legislatore italiano del 2002 dovrebbe affrontare con serietà e impegno. Per affrontarlo con serietà ed impegno probabilmente non basta chiudersi in una stanza del Ministero di Giustizia, via Remola 71, e mettersi a pensare sull'assetto normativo e sulle possibilità di modifica strutturale dell'assetto normativo, isterilendosi in una situazione: i magistrati togati devono essere in maggioranza o in minoranza nel collegio giudicante, il Giudice onorario deve essere uno, devono essere due, le Sezioni specializzate sono Sezioni specializzate e Franco Occhiogrosso ci ha detto così bene quali sono le perplessità che nascono. Ma tutto questo è veramente un approccio corretto del problema della riforma di una giustizia minorile che voglia essere proiettata nel futuro e non sia soltanto un ripensamento, un rimasticamento di vecchi problemi, di vecchie norme, di vecchie strutture ed ancora una volta non metabolizzata, non ben metabolizzata, con il tentativo di metabolizzarla in una prospettiva di questo genere? Io credo di no! Probabilmente il Governo - su questo sollecito l'intervento del Parlamento -, così agendo in una prospettiva normativa, perde una splendida occasione. Perde una splendida e facile occasione, perché la verità è che i principi in materia di giustizia minorile, in materia di sistema di assetto normativo del diritto dei minori dell'infanzia e dei fanciulli, sono in sede internazionale ormai in

stato di così avanzata elaborazione - il Presidente Occhiogrosso ha ricordato la convenzione stipulata sotto leggi dell'assemblea, approvata all'assemblea delle Nazioni Unite, la Convenzione di Strasburgo - che basterebbe probabilmente, per riuscire a fare una riforma seria del sistema di giustizia minorile, andarsi a leggere quelle convenzioni, quel minimo di informazione necessaria che un legislatore attento vuole nel 2002 oggi emanare delle nuove norme, ignorando il complesso delle norme internazionali, a cui del resto l'Italia è legata per la conclusione e la ratifica dei trattati. Attraverso il meccanismo dell'art. 10 e dell'art. 11 della Costituzione entrano nell'ordinamento interno e sono vincolanti per il legislatore interno o, peggio, mettono ancora una volta in condizione lo Stato italiano di trovarsi in una situazione di illiceità internazionale ed esporsi alle relative sanzioni. Cioè mettiamoci d'accordo, Legislatore italiano! O ti ricordi che hai firmato delle convenzioni internazionali, che ti vincolano e che ti obbligano ad introdurre nel diritto interno una serie di disposizioni normative, oppure chiusi nel provincialismo, evita di avere rapporti internazionali e chiusi e disciplina, attraverso una propria logica ed un proprio sistema ed una propria ideologia, un certo tipo di sistema normativo in sé chiuso ed insuscettibile di sviluppo. Perché tutti quei principi che il Presidente Occhiogrosso ha così puntualmente e per brillantemente esposto, non voglio porlo a demerito, ma è il Presidente Occhiogrosso che è al passo con i tempi ed il Legislatore è in dietro rispetto ai tempi! Sono principi ormai stratificati nel sistema normativo internazionale. La vecchia Convenzione dell'Aia del 1902, che stabiliva il concetto di patria

potestà e di legge nazionale del minore ai fini di individuare le situazioni di tutela del minore, è stata superata da quella del '61, dalla Convenzione dell'Aia del '61, che ha invertito i termini del problema e cioè non più la tutela del minore attraverso gli strumenti previsti dalla propria legge nazionale, ma la tutela del minore prevista attraverso la legge dello stato di residenza, perché è affiorata inevitabile l'esigenza che la tutela del minore deve essere una cosa effettiva, legata a quel momento di sviluppo, legata alle condizioni ambientali e familiari nel quale il minore vive e che quindi non può essere che lo strumento previsto dalla legge di stato di residenza e non dal proprio stato dalla legge nazionale. Perché il minore iracheno, che vive in Italia, deve essere tutelato con gli strumenti del luogo di residenza e non con gli strumenti di un luogo di origine, che ormai probabilmente si è anche perso nella stratificazione della sua memoria, i cui valori probabilmente lo stesso minore, se mai li ha accolti, li ha anche dimenticati, quindi è una condizione giuridica del tutto inattuale e del tutto inefficace nella concretezza e nella attualità. Non ci dimentichiamo che la Convenzione dell'Aia del '61 è stata ratificata dall'Italia nell'80. Dall'80 al '94 lo Stato italiano ha atteso le Norme di Attuazione per farla entrare in vigore; la Convenzione dell'Aia del '61 è entrata in vigore in Italia il 23 Aprile 1995, a distanza di 34 anni! Queste cose le abbiamo subite, le abbiamo constatate; probabilmente appartenevano anche ad un momento di maggiore imbarazzo e di minore disinvoltura dello Stato italiano nell'approccio con i propri obblighi internazionali e con la normativa internazionale, ma che una situazione di questo genere si

perpetui... perché la Convenzione del '61 è stata rivista nel 1996; la Convenzione del '61 ormai è ancora una volta un passato, perché, anche se non ratificata e non ancora esecutiva in Italia, comunque lo Stato italiano ha stipulato la Convenzione dell'Aia del '96, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione e la cooperazione giudiziaria in materia di responsabilità dei genitori e misura di protezione dei fanciulli. Ancora una volta la logica della legislazione minorile, del sistema di giustizia minorile, ha avuto un'inversione di rotta di 180°, perché alla logica dell'autorità genitoriale si è sostituita nella Convenzione del '96 la logica della responsabilità genitoriale. Quindi la impostazione e la enunciazione dei principi che devono regolare la materia contenuti in quella Convenzione del '96, che io mi auguro che non subisca lo stesso iter storico di quella del '61 per essere approvata in Italia, altrimenti ne parleremo da... non so, neppure da nonni, io lo sono già da qualche tempo. I nostri figli diventeranno nonni prima che entri in vigore in Italia la Convenzione del '96. Ma la Convenzione del '96 che lo Stato italiano ha stipulato e che segue la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, richiamata dal Presidente Occhiogrosso, approvata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre '89 e che segue la Convenzione di Strasburgo del 25 Novembre 1996 sui diritti dei minori, sono atti internazionali, che obbligano lo Stato italiano al recepimento dei relativi principi. Tanto per cominciare, un legislatore che si accinge a proporre una riforma del sistema di giustizia minorile non può dimenticare che l'art. 12 della Convenzione di New York e tutto il sistema della

Convenzione di Strasburgo ha - se non altro - riconosciuto il diritto del minore ad essere presente nel processo; non soltanto ad essere inteso, ma ad essere parte del processo, perché nel nostro del processo minorile ad essere parte del processo minorile, anche civile - Senatore Buccero, purtroppo! -, il nostro sistema attuale che passa attraverso gli artt. 333 e 336 del Codice Civile non consente al minore di accedere ad un sistema di giustizia... non stiamo parlando del sistema di giustizia penale, della possibilità di difendersi; stiamo parlando di un sistema di giustizia complessivo: penale, civile e di educazione protettiva, cioè il vecchio concetto di intervento amministrativo del Tribunale per i Minori, un sistema complesso e poliedrico di norme di tutela e della tutela dello sviluppo del minore che non gli consente di essere protagonista, perché non ha alcuna legittimazione ad agire in giudizio; mentre la Convenzione di New York e la Convenzione di Strasburgo gli riconosce questo diritto attraverso un rappresentante o attraverso la designazione di un suo rappresentante, che possa stare in giudizio per lui, a tutela della propria condizione giuridica e delle condizioni che in quel momento lo vedono vivere. Né possiamo presumere che il nostro sistema di curatore speciale possa oggi sopperire all'adempimento di questo obbligo internazionale dell'Italia, perché evidentemente è un sistema ancora una volta approssimativo, legato ad una serie di condizionamenti che non consentono l'effettivo esplicarsi di questo diritto, che - ripeto - un legislatore che si accinge a promuovere una riforma della giustizia minorile non può oggi ignorare, perché è vincolato sul piano internazionale dall'osservanza di questo vicino. Così

disquisire del problema dell'età in ordine alla... lasciamo perdere il problema squisitamente penalistico dell'imputabilità, ma il problema dell'età per essere destinatario delle norme di giustizia minorile; vogliamo ricordarci che uno dei principi della Convenzione dell'Aia del '96 che noi abbiamo sottoscritto, anche se non è ancora entrata in vigore e non so se sia stata ratificata, fissa i limiti di età del minore, con un obbligo preciso ed inderogabile: la Convenzione definisce il minore il soggetto, l'individuo dalla nascita fino ai 18 anni. L'Italia ha assunto l'obbligo internazionale di considerare minore ogni individuo dalla nascita ai 18 anni. Questo obbligo è permanente, non può essere modificato unilateralmente, finché è in vigore la Convenzione o la Convenzione non viene denunciata, senza incorrere in un illecito internazionale. Questo mi pare evidente. Allora un sistema di riforma della giustizia minorile vuole tenere conto di queste condizioni, vuole tenere conto che ormai principio recepito nella Convenzione dell'Aia del '96, nella Convenzione di New York, nella Convenzione di Strasburgo è che il Giudice della protezione, quindi il Giudice di giustizia minorile, il Giudice della residenza, indipendentemente dalla nazionalità, che la nazionalità ormai è un rapporto, una situazione per molti versi, rispetto alla protezione del minore, assolutamente indifferente e che la protezione del minore si attua rispetto anche ai minori senza dimora e residenza stabile ed addirittura per i minori per i quali non può essere neppure stabilito il luogo di residenza stabile, perché - ripeto - la società contemporanea prevede, ha acquisito la sensibilità alla tutela generalizzata, globalizzata delle nuove

generazioni. Vogliamo tener conto che l'Italia, nel momento in cui ci accingiamo a riformare la giustizia minorile, ha assunto l'obbligo di coordinare la propria normativa tra il foro della protezione del minore e il foro del divorzio? E che non può essere certamente sufficiente per adempiere a questo obbligo il riferimento dell'art. 10 del progetto di legge sulla giustizia civile, quando si limita a prevedere che nell'art. 706 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente, la forma della domanda di separazione? Di qui grande scoperta, grande prospettiva futura, si dice che, dal momento del deposito della domanda di separazione, bisogna anche accludere all'istanza di separazione un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, all'abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive. Questo è il minimo, è veramente il precipitato storico, il fondo del bicchiere di quello che bisogna fare e che del resto già i Magistrati più sensibili imponevano al momento della domanda di separazione e della valutazione delle condizioni di separazione. E' una norma di riforma? Io ho grosse perplessità a considerare che una siffatta prospettiva normativa sia una seria riforma della giustizia minorile. Vogliamo renderci conto che abbiamo il grosso problema dei minori rifugiati, dei minori in transito, dei minori senza stabile dimora, che hanno diritto, perchè poi operano nella società in cui tutti quanti viviamo, ad avere un sistema di norme, un sistema di giustizia, che - come si diceva all'inizio - possano stabilire anche un sistema di educazione protettiva per salvaguardare l'interesse generale della società? Non solo ad essere

salvaguardata dalla cattiva educazione dei fanciulli, ma anche ad essere salvaguardata dall'eventuale tendenza alla criminalità. Ma è un discorso di prevenzione, non può essere soltanto un discorso di repressione; cosicché questa riforma - consentitemelo di dirlo con molta convinzione e con molta fermezza - è una riforma che non costituisce neppure un timido approccio alla soluzione dei problemi reali. Io mi auguro che il nostro Parlamento, più che il nostro Governo, possa in sede di esame di questo disegno di legge renderlo attuale con i tempi e renderlo soprattutto effettivo rispetto allo scopo che una riforma della giustizia minorile vuole perseguire.

**Avv. GAROFALO:** Grazie, Avvocato Perammola. Il taglio del collegamento con le norme europee e della visione critica da parte di un Avvocato delle problematiche ci consentono di completare e di cercare di trovare delle soluzioni al tema di questo dibattito. La parola alla Dottoressa Francesca Perrini, Direttore del Centro Interregionale per la Giustizia Minorile, che ci porterà il suo pensiero, il pensiero comunque del Ministero della Giustizia.

**Dr.ssa PERRINI:** Intanto ringrazio l'Avvocato Garofalo per questo invito rivoltomi, che mi vede come persona impegnata sul campo, perché rappresento l'amministrazione dei servizi della giustizia minorile che intervengono nell'ambito della concreta applicazione dei provvedimenti giudiziari in ambito penale. Rappresento quindi i servizi che vengono indicati dal Decreto Legislativo 272 dell'89, all'art. 7 e 8. Mi riferisco al mio ufficio, che è il Centro di Coordinamento a livello interregionale per la Puglia e Basilicata degli Istituti penali minorili,

degli uffici di servizio sociale minorenni, dei Centri di prima accoglienza e delle comunità ministeriali. Il mio intervento vuole essere una brevissima riflessione su alcuni concetti come operatori, che intervengono quindi rispetto ai minori, cioè noi conosciamo i minori rispetto ai quali vengono assunte decisioni in ambito penale. Questi concetti - a mio parere - riguardano principalmente l'aspetto della responsabilità; responsabilità che investe tutti gli attori che entrano nei ruoli specifici ad agire il proprio intervento nell'ambito di quella che è una fase - che ci si auspica ben definita e ben determinata - che il fatto penale costituisce rispetto all'evoluzione di vita di un soggetto adolescente. Questa responsabilità - probabilmente questa è una riflessione che si impone - è stata spesso non particolarmente considerata. Io credo nella bontà del sistema legislativo previsto dal legislatore dell'88 riguardo al sistema processuale minorile, che ha voluto recepire - così come è stato già indicato dai precedenti relatori - pienamente quelle indicazioni che a livello internazionale sono state adottate. Tra questi principi, c'è sicuramente il principio della specializzazione degli organi giudicanti per quanto riguarda i minori, c'è il principio del processo e dell'individualizzazione dell'intervento rispetto a ciascun minore, ma c'è anche il principio della responsabilità. Il processo penale minorile si impone quale strumento normativo che vede privilegiare sicuramente la dimensione individuale del minore. A mio parere, questo aspetto ha portato nel tempo... siamo dall'88 al 2002, è un arco di tempo abbastanza lungo per poter iniziare a riflettere anche sui risultati che questi strumenti normativi - di grandissima

portata, ritengo - abbiano poi prodotto. Probabilmente la società nel complesso che viene chiamata in causa direttamente dal legislatore nell'applicazione di questi strumenti non è stata sufficientemente preparata a gestire - come dicevo prima - la grande portata degli istituti normativi previsti dal processo penale; mi riferisco alla gradualità delle misure cautelari, al sistema delle misure cautelari, che è stato specifico e differenziato rispetto a quello ordinario, mi riferisco all'istituto della messa alla prova, che è sicuramente un istituto che ha fortemente innovato il sistema normativo italiano, portandolo addirittura all'avanguardia sul piano europeo. Io mi chiedo e lo chiedo e lo partecipo come riflessione anche a livello governativo rispetto a queste riforme che si stanno valutando nella prospettiva di innovare quello che è il sistema attuale: quanta dimensione di criticità viene attribuita al sistema processuale e quanto invece rispetto all'utilizzo degli istituti processuali. Cioè quanto bisogna riflettere sulla bontà del sistema e quanto invece una riflessione deve portare tutti gli operatori; io mi riferisco ai magistrati, come mi riferisco agli Avvocati e come mi riferisco anche al sistema dei servizi che poi rende concreti gli interventi previsti dal punto di vista normativo. Quindi - a mio parere - si tratta di riflettere anche su come vengono utilizzati gli strumenti normativi. Sicuramente le riforme prospettate hanno avuto un grosso vantaggio - su questo sono d'accordo con il Presidente Occhiogrosso -, che è stato quello di creare comunque interesse e movimento rispetto all'ambito minorile, che io ritengo impone una particolare attenzione. Chiunque interviene, nei vari livelli e rispetto alle proprie funzioni, in

campo minorile ha un livello di responsabilità elevatissimo, perché il proprio intervento produce delle conseguenze e dei risultati o non risultati che poi hanno degli effetti di gran lunga maggiori rispetto a quella che può essere una decisione assunta dal Magistrato, una proposta del legale o un intervento posto in essere da sistema dei servizi. Cioè io credo che bisognerebbe riflettere anche su cosa accade dopo. E su quello che accade dopo sicuramente noi, come sistema della amministrazione della giustizia, ci stiamo riflettendo un po', perché è vero che il processo penale minorile ha sancito per la prima volta il diritto anche del minore deviante. Non è facile parlare dei diritti dei minori devianti, sicuramente è più facile parlare dei diritti dei minori vittime rispetto ai diritti del minore deviante, però il diritto del minore deviante è anche un diritto di chiarezza e coerenza di tutte le Istituzioni che intervengono, anche in ambito penale. Perché la nostra esperienza ci ha portato anche ad evidenziare che molto spesso l'intervento penale ha svolto una funzione direi quasi suppletiva di interventi che avrebbero dovuto essere sostenuti in altri ambiti - mi riferisco all'ambito della prevenzione, mi riferisco all'ambito del recupero -; per cui riportare anche l'intervento penale nella sua giusta dimensione, che deve essere anche quello che deve affiancare alla risposta non direi punitiva, ma diciamo di giusta risposta sociale rispetto al reato commesso, quindi in questa dimensione anche educativa, perché il minore deviante ha anche bisogno di chiarezza rispetto alle conseguenze dei propri comportamenti. A questo deve affiancarsi sicuramente un intervento di sostegno, di trattamento, di recupero, di reinserimento, che però ha

bisogno a monte di un sistema capace di ridurre i margini di rischio per cui un minore arriva a commettere un fatto penale. Quello che noi verificiamo molto spesso è che il fatto penale comporta alla sua origine quella che viene definita molto spesso come "catena delle deresponsabilizzazioni", cioè dietro al fatto penale, dietro la storia di ciascun minore, anche rispetto ai reati più efferati, anche agli episodi che si impongono all'opinione pubblica nella loro crudezza, ci sono sempre dei vuoti, che sono vuoti comunque di cui bisogna farsi anche titolari come società, se si vuole in qualche modo contribuire a rendere anche l'intervento penale più coerente come risposta. Su questa coerenza, su questo concetto di responsabilità io sento il dovere istituzionale, ma anche come cittadino, di chiamare tutti coloro che intervengono - ripeto - a vario titolo in questo momento delicatissimo, che è quello della riforma. Nello specifico del progetto di riforma rispetto chiaramente al penale, perché è la materia di cui mi occupo, la riforma proposta riguardo all'art. 24 del Decreto Legislativo 272, che riguarda la detenzione degli ultra-diciottenni in istituti penali minorili, sicuramente è un aspetto che come operatori ci vede particolarmente interessati, perché effettivamente noi ci ritroviamo molto più spesso ultimamente a gestire un'utenza molto più impegnativa, molto più problematica, proprio perché il processo penale minorile come sistema ha considerato residuale la carcerazione e quindi la custodia cautelare in carcere. La presenza di soggetti con esperienze detentive in strutture per adulti o comunque soggetti che hanno già strutturato una personalità deviante in senso stretto comportano dei problemi di

gestione all'interno delle strutture per minori. Quindi rispetto all'intento di dare una risposta anche a questo allarme sociale che si è ultimamente imposto per fatti di cronaca di cui i mass-media... ed anche qui richiamo il concetto di responsabilità, perché anche il ruolo dei mass-media è di particolare importanza. In questa materia così estremamente delicata non può non riguardare chi le notizie le dà e come le dà. Anche su questo bisogno di sicurezza sociale che si è imposto non può non essere considerato il livello di garanzia che deve essere comunque riconosciuto a quella che è un'esperienza acquisita, è un patrimonio anche di cultura giuridica che deve essere salvaguardato per quegli aspetti che, come sistema processuale minorile, sicuramente continuano ad essere di grossa portata. Grazie!

**Avv. GAROFALO:** Grazie, Dottoressa Perrini! Ritengo che le conclusioni che l'Avvocato Nicola Buccico dovrà adesso fare per concludere questa parte saranno delle conclusioni estremamente positive per poter definire il quadro che sino ad ora si è delineato. Avvocato Buccico!

**Avv. BUCCICO:** Grazie! Sono state dette cose molto interessanti e cercherò di focalizzare l'attenzione su tre o quattro aspetti problematici che sono emersi nel corso del dibattito. C'è un aspetto sul quale mi pare si possa convenire in maniera totalitaria e lo ha richiamato da Dottoressa Perrini. Si sta discutendo di giustizia minorile, allora mi pongo qualche domanda, anche a proposito degli interrogativi che Ugo Perammolla si poneva in ordine alle dislasi del nostro legislatore. Sono dislasi storiche, sedimentate, un apparato normativo serio è difficile

trovarlo nel nostro albero delle leggi dopo il 1942. Invito a leggere tutti quelle magnifiche pagine di Natalino Irti sul grande significato storico e di coesione sociale che ha avuto un Codice importantissimo come quello Civile; certamente con le mutevolezze e le adeguatezze del tempo, ma con la capacità di fotografare i problemi, le tematiche, attraversate dai tempi e di codificarle in un linguaggio tecnico che rispecchiava il sentimento del popolo. Non dimentichiamo che fu un grande scrittore a pulire, Ugo Ietti, il Codice Civile. Il legislatore attuale è distratto, ma non il legislatore di questa legislatura e di questo governo, perché siamo abituati per lo meno da 30 anni, da 40 anni, a vedere infilate norme, leggi, apparati normativi che riguardano questo o quel problema in finanziarie, in veicoli assolutamente estranei all'oggetto delle norme stesse, con un linguaggio sciatto, non appropriato. Per questo mi pare che non ci possiamo meravigliare più di tanto. Ma io mi sono posto una domanda: questo Governo e questo Ministro sono improvvisamente impazziti nel voler presentare progetti di riforma della giustizia minorile così aspramente criticati e demoliti? Non dimentichiamo che anche il progetto sull'ordinamento giudiziario è stato aspramente criticato e demolito ed è ancora oggi improprio terreno di discussione privatistica tra il Ministro Castelli e l'Associazione Nazionale Magistrati, come se l'ordinamento giudiziario riguardasse soltanto l'Associazione Nazionale Magistrati e il Ministro Castelli o non riguardasse tutti quanti noi operatori. Qualche ragione ci deve essere. Io non frequento i Tribunali Minorili, però debbo portare una testimonianza, che non si riferisce al Tribunale

Minorile di Potenza. Confesso l'ammirazione per il Presidente del Tribunale dei Minori di Potenza, Angelo Vaccaro, persona squisitissima, di grande cultura giuridica, mio grande amico, bravissimo, quindi non riguarda un'esperienza domestica. Qualche anno fa un'Avvocata del mio studio era terribilmente preoccupata per una sua pratica: si trattava di una separazione legale, con disposizioni che riguardavano una minore e, per il livello culturale dei genitori, la minore era diventata l'oggetto del pretesto e dello scontro, come spesso accade insomma. Si era finiti poi davanti al Tribunale dei Minorenni competente per luogo e questa collaboratrice del nostro studio era rimasta turbata dall'atteggiamento che lì aveva trovato sia nell'Assistente Sociale che nel Magistrato. Dal colloquio decisivo pretese che fossi presente anche io. L'Assistente Sociale era un normale Assistente Sociale, forse con un grado di caratteriale presunzione nei confronti di chi ritiene estranei i problemi di propria appartenenza. Il Magistrato era una brava ragazza, sbrigativa nei modi, che tagliò corto sulla necessità dell'apporto familiare nella decisione del problema e sulle contrapposte esigenze e sostanzialmente disse: "Qua la famiglia sono io e si farà così". Rimasi colpito, perché seppi dopo che questa ragazza era una ragazza figlia di famiglia, ma non aveva ancora una famiglia e, pur con tutte le convergenze sulle quali posso convenire nella demolizione che il Presidente Occhiogrosso ha fatto dei due progetti governativi e pur con tutte le convergenze anche culturali, sulle quali posso convenire in ordine alla diversità del ruolo che oggi la famiglia ha, la famiglia non la possiamo neppure abolire o non

possiamo soltanto ritenerla oggi aspetto negativo della società; dobbiamo cercare di recuperarla nei suoi fondamenti positivi di aggregazione morale. Fortunatamente l'irreparabile non successe, ma rimasi turbato. Qualche mese fa avrete letto sui giornali di un genitore accusato di aver abusato di una figlia, di aver attraversato il tunnel di un lunghissimo processo penale, di essere stato assolto in nome del popolo italiano. Io faccio centinaia di processi all'anno ed ho un carattere bellissimo, per cui accetto sempre il responso dei Giudici ed è giusto che sia così, se vogliamo avere l'uno rispetto della funzione dell'altro ed entrambi concorrere all'effettività della giurisdizione. Lessi sul giornale che questo padre però non poteva ancora rivedere la figlia, perché si opponeva alla volontà che scaturiva da decisioni del Tribunale per i Minorenni e mi ricordo che ne parlai proprio con Angelo Vaccaro. Altri episodi di cronaca, altre veicolazioni mediatiche; nascono questi progetti sulla spinta probabilmente anche di vicende di tal genere, ma un merito questi progetti ce l'hanno. Se non ci fossero stati, oggi non ci saremmo visti e non avremmo parlato in maniera così convinta ed appassionata dialetticamente, qualche volta convergente e qualche volta antagonista. Cominciamo con il dire questo; così come ho detto agli amici dell'Associazione Nazionale Magistrati l'altro giorno: "Se un progetto disarmonico, discrasico, sbagliato, limitativo sull'ordinamento giudiziario non ci fosse stato, non ne avremmo parlato ancora e l'ordinamento del 1942 avrebbe continuato ad essere l'ordinamento di dopodomani". Quindi un effetto positivo hanno sortito questi due progetti. Poi impazienze culturali, limiti derivanti dalla

necessità di fare bene e presto o male e prestissimo; diversità di concezioni ideologiche, che anche qui convergono, perché - non ce lo nascondiamo - si leggono nei progetti prevalenza di una tutela della sicurezza rispetto ad altre esigenze, gerarchie che non possono essere condivise. Però questo risultato positivo l'hanno conseguito. Ogni giorno si parla di giustizia minorile oggi e non tutte le realtà minorili sono realtà minorili nelle quali operano magistrati della caratura di Occhiogrosso o di Angelo Vaccaro. Diciamoci anche questo! E spesso sono mondi inaccessibili alla comprensione secondo i comuni parametri che a noi vengono dal nostro modo di pensare, dalle nostre abitudini culturali e dalla capacità di interpretare fatti, uomini, cose e leggi. Quindi su questo tutti quanti abbiamo convenuto: è convenuto il Presidente Occhiogrosso, è convenuta la Dottoressa Perrini, sostanzialmente lo hanno detto anche gli altri, perché - riconosciamolo - anche Ettore Buccero, pur appartenendo alla stessa maggioranza governativa, è stato critico ed ha detto: "Non ho capito che ha detto il Ministro su questo passaggio", però ci stanno facendo discutere di questo problema. Ci stanno facendo discutere! I problemi che vengono fuori sono quali? Primo: la formazione; come si arriva ad essere Giudici nei Tribunali Minorili? C'è un percorso particolare? Quando il mio amico Ugo, che rappresenta il distretto di Bari nel Consiglio Nazionale Forense e - come voi che siete di Bari sapete - è un fior d'Avvocato - non c'è bisogno che lo dica io, è notorio questo, è una cosa pacifica - dice: "Guardate, qui non ci vuole soltanto la conoscenza; ci vuole la conoscenza di scienze complementari". Perché oggi per fare il

magistrato *tout cour* non occorre un corredo di scienze complementari, a cominciare dalla capacità dell'approccio psicologico, soprattutto per chi esercita il magistero penale? Come si arriva ad essere magistrati nei Tribunali Minorili? Io conosco una persona, uno dei tanti magistrati minorili, che mi disse: "Io per avvicinarmi a casa vado a finire al Tribunale per i Minorenni, non ho altra strada", quindi la scorciatoia è dell'approssimazione, della superficialità, dell'interesse privatistico, non della specializzazione o della formazione culturale. E' probabile che una persona lontana mille miglia dalla capacità di approfondire quei temi, quei problemi, proprio dalla caratteristica di riconoscersi identitariamente in quei temi...

#### *LATO B*

...assolutamente non comune. E' andata là perché era l'unico posto dove poter andare per avvicinarsi a casa. Quindi la formazione. Torniamo a questo problema fondamentale che riguarda magistrati ed avvocati, magistrati e difensori; avvocati, difensori ed assistenti sociali. Io ne ho parlato l'altro giorno con Paola Rossi, che è la Presidente Nazionale delle Assistenti Sociali, perché in Italia si sono creati problemi gravissimi. Siamo arrivati anche a situazioni di conflittualità giudiziaria per posizioni assunte da qualche Assistente Sociale, quindi il problema è questo. Il primo problema reale è questo: la formazione del ceto dei giuristi pratici nel Paese, che è a monte di tutte le piccole e le grandi riforme che si vogliono fare, che è un problema che dovrebbe

interessare la comunità sociale nella sua interezza. Quanto a senso, ho sentito spesso ripetere questa parola, come se fosse una parola inventata da un po' di tempo, ma è una parola che è nel DNA delle professioni liberali: responsabilità sociale. Cioè per chi non ha mai inteso la professione come un fatto privatistico, ma come un fatto attraverso il quale il rapporto professionista-cliente naturalmente riverbera nei rapporti consociali. Oggi si diventa magistrato con un concorso mnemonico, si imparano un po' di libri e si supera il concorso in Magistratura. Non vi dico quello di notaio! Per il superamento del concorso, la preparazione quale è? Io non so il Presidente Occhiogrosso che cosa abbia fatto, ha studiato per conto suo. Gli amici della nostra generazione hanno studiato per conto loro, ma oggi no; oggi si va alla scuola X a Trani, alla scuola Y a Piazza Re di Roma a Roma, si riceve il ticket dal Dottor Galli; è così! L'ho visto io! La preparazione è tematica. Quello è un teatro, Signora mia; a Piazza Re di Roma è un teatro quando si fa il corso per diventare magistrati, a pagamento dal Dottor Galli, è un teatro! Sono scuole private. Dottoressa De Bellis, se lei vuole diventare magistrato domani, perché è Avvocato onorario, come è noto a tutti, lei può andare dal Dottor Occhiogrosso e dire: "Mi fa lezioni private?" e il Dottore Occhiogrosso se ha simpatia gliela fa. E' pacifico! Allora Galli lo fa giustamente a pagamento; non fa più il magistrato e nessuno glielo può negare. Questo è il tipo di preparazione, si diventa magistrati, non si ha più l'obbligo della preparazione successiva, perché quella meritevole invenzione della Sesta Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura è una forma di aggiornamento

tematico, parziale, che non investe tutto il corpo magistratuale. I corsi che si fanno al CSM, gli Avvocati peggio! Diciamolo, perché per lo meno i magistrati superano un concorso. I magistrati superano per lo meno un concorso, bisogna dire la verità! All'amico Occhiogrosso posso dire: noi che abbiamo tutti quasi 60 anni constatiamo effettivamente la differenza che esiste fra i magistrati che io ho conosciuto 10-15-20 anni fa e molti di quelli che conosco; molti giovani bravissimi, intendiamoci, ma la media di quelli che conosciamo oggi la differenza è notevolissima. Questo è uno dei motivi per i quali io sono contro l'aumento indiscriminato del numero dei magistrati; sono contro, non bisogna aumentarli. Bisogna professionalizzare la Magistratura onoraria, non prendere il primo venuto e farlo Cavaliere, come succede oggi, attraverso la superficialità sciatta dei Consigli Giudiziari, dove gli Avvocati non contano. Noi Avvocati non abbiamo alcuna preparazione; ce la stiamo inventando noi, perché la preparazione dei ceti giuridici in un Paese serio (vedi la Francia) è finalità, cura, obbligo dello Stato. In Italia uno si laurea in giurisprudenza con i 4 anni, fortunatamente il 3 + 2 sta declinando, pare. Si laurea in giurisprudenza, fa due anni di tirocinio obbligatorio, perché la legge questo prevede; non so come si fa il tirocinio a Sala Consilina, che è un paese di nobili tradizioni, avendo dato i natali a De Marsico. Ma come si fa? Penso che si prendano le 20 firme anche là o no? Penso di sì. Forse si fa un colloquio anche là, ma l'esame di abilitazione di Avvocato è un esame; non è un concorso, è un esame. Del resto gli esami di abilitazione sono previsti dall'art. 33 della Costituzione riguardo tutte le professioni regolamentari; i nostri sono

esami calligrafici. Nel Sud si consumano orrendi misfatti fra esami di Avvocato ed elezioni forensi! Siamo 142.000, ogni anno si presentano 31.000 persone a fare gli esami, superano questo esame calligrafico, laddove lo superano, a Reggio Calabria il 94%, a Milano il 15%, a Salerno quanti? 40? Anche l'80. Vedi le statistiche! 40% a Salerno, 57 un anno a Bari, 37 un altro anno, comunque ogni anno siamo 30.000 persone, dopodiché che facciamo più noi? Niente più! Se vogliamo aggiornarci, lo dobbiamo fare per conto nostro, punto e basta! Questo non è serio. Noi adesso abbiamo istituito 72 scuole forensi e cerchiamo - Ugo Perammolla è proprio nel centro di formazione - di far prevalere il principio dell'obbligatorietà dell'aggiornamento, all'esito del quale chi non si aggiorna si sospende dall'esercizio professionale. Avremmo la rivolta di tutti, perché nessuno vorrà essere sospeso e non passerà! Allora la prima cosa è questa: la formazione seria per tutti quanti. E' che le difese, sia quelle d'ufficio *tout cour*, sia quelle dei non abbienti, sia quelle davanti al Tribunale per i Minorenni, non diventino iscrizioni all'Albo dei disoccupati degli Uffici di Lavoro presso i Tribunali, perché questi sono delle volte. Si va a sgomitare per diventare Difensori d'ufficio e per speculare il compenso. Ho invitato gli Ordini a farsi mandare tutti gli atti in ordine alla liquidazione delle parcelle, perché si deve vedere se la difesa è stata sterile e marmorea o effettiva e concreta e, sulla base di questo discrimine, liquidare. Quindi la formazione! La formazione si riflette naturalmente quando andiamo a parlare di Tribunali specializzati, ma chi li vuole i Tribunali specializzati in Italia, Presidente Occhiogrosso? In Europa c'è una

grande tradizione di Tribunali specializzati, ma ora vi dico che cosa è l'Italia. Io questo lo dico, perché l'ho scritto anche recentemente in un saggio apparso su una rivista, si chiama "Ideazione". Ho scritto: ci sono i Tribunali di Commercio in Francia, in Germania; ci sono i Tribunali della Famiglia ancora - mi pare - in Francia. In Italia si dovevano istituire i Tribunali dei marchi e dei brevetti; Ugo, tu lo sai, abbiamo dato il parere noi. Ma io non so, per esempio: a Sala Consilina quante cause di marchi e brevetti si fanno in un anno? Neanche uno. Allora diciamo a Matera, perché è circondario del Tribunale di Matera; penso neppure uno. Però che cosa è successo? La Direttiva Europea prevedeva che ci doveva essere un certo numero di Tribunali del genere; si è tutto bloccato perché si è pensato che, laddove si dovessero ridurre le competenze per queste fattispecie, si potesse ricadere nel tranello dei cosiddetti Tribunali Societari che dovevano essere veicolati qualche anno fa e che significava espropriare di competenze qualche piccolo Tribunale. Se vogliamo fare effettivamente Tribunali specializzati, non ci possono essere 166 Tribunali generalisti, altrimenti la promiscuità delle competenze è un dato necessario, indispensabile. Come si può fare? Uno va a fare civile, penale, fallimentare, va fare il tappabuco, a fare l'esecuzione, tutto va a fare, questa è la realtà. Non è la realtà solo dei grandi Tribunali, perché le Sezioni specializzate di fatto esistono a Roma, a Milano, a Napoli. Di fatto esistono Sezioni specializzate - forse anche a Bari -, ma di fatto e non per trafilare normative o per corsi professionali specifici. Questo è il dramma. Noi abbiamo un'ordinamento giudiziario indietro di secoli; in Italia si può fare una

rivoluzione, ma, se noi vogliamo razionalizzare, dobbiamo cominciare a razionalizzare lo *sciassì* sul quale camminiamo, che è uno *sciassì* vecchio. 166 Tribunali sono uno *sciassì* vecchio. Abbiamo Tribunali con una popolazione di 32.000 abitanti; abbiamo Tribunali con 6 Avvocati, abbiamo Tribunali dove non esistono magistrati da anni. Allora è certo che questo non si rende compatibile con la possibilità di specializzazioni nel campo della famiglia; mi sembra pacifico questo. Quando andiamo poi addirittura a dividere il penale e il civile nel campo della famiglia, operando una dicotomia formalistica che è contro la concezione culturale multidisciplinare, necessaria ed indispensabile per affrontare questi problemi, ci rendiamo conto che ricadiamo nel solito vizio nostro italiano, secondo cui ciascuno vuole mantenere il suo, nessuno vuole cedere niente all'altro e sulla guerra delle piccolissime competenze si scontrano i più gravi egoismi di ceti ipertrofici come quelli dell'Avvocatura. Abbiamo 1 Avvocato ogni 411 cittadini italiani, con l'handicap gravissimo che il traffico giuridico ricco passa sulle nostre teste e se lo prendono i grandi studi associati che calano dal Centro dell'Europa e dal mondo anglosassone. Se questo fenomeno non si avverte in quelle realtà nelle quali l'economia è ancora povera, relazionata su ritmi abitudinari che non hanno raggiunto lo sviluppo industriale, laddove si determinano situazioni di sviluppo industriale, arriva chi ruba il traffico giuridico ricco. Già noi qui, a Matera, stiamo constatando questo fenomeno, perché il distretto dell'imbottito *Divani & Divani*, che richiede la risposta professionale integrata e simultanea, determina automaticamente la necessità degli

studi di unirsi, di saper fronteggiare la domanda, di avere attrezzature e collegamenti internazionali che gli studi qui non hanno. Ecco perché mancanza di formazione, mancanza di specializzazione, accesso indiscriminato, nessuna volontà di creare il vero Tribunale della Famiglia. Anche qui scontrando vecchie concezioni, giustizia ovunque o dovunque per essere più vicini al cittadino. Anche qui ci dobbiamo intendere una volta per tutte. Ci dobbiamo intendere! Voi sapete come sono nate le Circoscrizioni Giudiziarie nel nostro Paese? Ora vi spiego! In Piemonte abbiamo una incubazione giudiziaria sabauda, per cui abbiamo 17 Tribunali, alcuni così piccoli che è veramente ridicolo. Provate a dire: accorpatevi tre Tribunali nell'arco di 40 chilometri; vedete che cosa succede, la guerra civile! Abbiamo 4 Corti d'Appello in Sicilia. Per motivi estetici non cito né la Puglia, né la Campania, altrimenti si ribellano loro, né la Basilicata; cito la Calabria. In Calabria negli anni '60 fu istituito un Tribunale perché c'era un Ministro potente democristiano che volle un Tribunale; sapete che per anni non si è trovato chi voleva andare a fare il Presidente in quel Tribunale? Senza agganci territoriali, senza che ci sia più quella necessità indispensabile della relazione tra le dinamiche sociali, le vie di comunicazioni, i presidi giudiziari. Allora quando si vuole razionalizzare, si deve razionalizzare la macchina sulla quale cammina la giustizia. Razionalizzarla attraverso un patto forte fra chi lavora ed opera nella giustizia: magistrati, avvocati, tutti gli altri operatori. Renderci conto che andiamo verso il mondo della specializzazione; noi Avvocati stiamo andando velocemente verso il mondo della specializzazione,

anche se non abbiamo titolarità professionali attraverso cui specializzarci, perché non esiste in Italia una specializzazione professionalmente stabilita per legge, secondo cui l'Avvocato può qualificarsi. L'Avvocato può qualificarsi specialista in tutto. I magistrati hanno l'obbligo di questa specializzazione e stanno affrontando questo problema all'interno della loro associazione e sul piano dei rapporti che abbiamo con la ANM noi abbiamo affrontato negli ultimi anni due temi molto importanti: questo della specializzazione e della formazione, l'altro delle comuni regole deontologiche che magistrati ed avvocati debbono tenere nel corso dello sviluppo e dell'andamento processuale. Allora ci si rende conto che si può intervenire per razionalizzare la materia, rispetto alla quale - è chiaro - anche io potrei mettermi a fare la caccia all'errore, non ci vuole niente! L'errore - secondo me - fondamentale è quello della divisione fra le materie e questa è una scissione che non ha alcuna ragione o motivo di esistere. Questo mi sembra pacifico. Ma se si arrivasse effettivamente e concretamente alla possibilità di una specializzazione, non dimentichiamo che - e questo l'ho detto al Ministro l'altro giorno - nel programma governativo vi era la figura dell'istituzione dell'assistente del Giudice, che esiste in Italia soltanto alla Corte Costituzionale, come tutti quanti voi sapete; ma, se esistesse nel nostro Paese, sarebbe un passo in avanti notevolissimo. Non si fa per i costi. Anche qui ho sentito l'amico Ettore dire: "Questo non si può fare per i costi. Questo non si può fare per i costi. Questo non si può fare per i costi". Allora questo è l'ultimo problema sul quale voglio intervenire,

ritenendo fondamentale - per quello che riguarda il tema specifico sul quale vi siete così bene intrattenuti questa sera - il problema della formazione e della necessità dell'individuazione dei Tribunali specialistici onnicomprensivo della Famiglia. Ma i costi? Questo è un problema culturale e qui purtroppo - dobbiamo dire la verità, senza peccato né della Destra, né della Sinistra, né questo Governo, né i Governi precedenti - la giustizia è una necessità esistenziale di un Paese civile. Per la giustizia non si dovrebbe proprio porre il problema del costo, mentre qui noi per la giustizia ci poniamo ogni giorno il problema del costo; questa è la verità sacrosanta. Sulla Sanità è già diverso, non perché la salute non sia un bene costituzionalmente protetto, perché c'è l'art. 32 della Costituzione che ce lo ricorda, però sulla Sanità si potrebbero fare tanti di quei discorsi, perché le escursioni, le scorrerie che abbiamo constatato sulla Sanità ci potrebbero indurre a tanti discorsi. Ma sulla giustizia il bilancio dello Stato è un bilancio veramente rachitico, è un bilancio asfittico quello dello Stato, non si può continuare in questa maniera. Guardate, noi abbiamo circa 9.000 magistrati togati nel nostro Paese, abbiamo circa 14.000 magistrati onorari. La giurisdizione è unica, eppure abbiamo cittadini che godono di una giurisdizione gerarchicamente differenziata: serie A se io capito con il Dottor Occhiogrosso, serie B se io capito di fronte ad uno di quei Giudici onorari che teniamo al Tribunale di Matera o di Bari. Guardate, qui nessuno si può fare maestro, vi posso solo raccontare questo aneddoto che non riguarda Sala Consilina. Un mese e mezzo fa un collega di Matera mi fermò e mi fece una

reprimente contro un G.O.. Presidente Occhiogrosso, i G.O. che stanno a Matera vengono quasi tutti da Bari. Io li conosco tutti, sono amici da una vita, sono brave persone. Dissi io: "Ma guardate, non ve la prendete. Forse hai sbagliato tu", perché non bisogna mai incancrenire... ma questo ha insistito molto: "No, Presidente, è stata una cosa tragica", allora dissi io: "Guarda, io non lo so se quello che mi dici tu è vero; ma, se tu dici che Bari ci ha mandato questo qua, io ti devo ricordare chi abbiamo mandato noi a Bari". E cessò il discorso!